

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 7 gennaio 2021

Posticipo dell'entrata in vigore del decreto 14 novembre 2016, concernente modifiche all'allegato I del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante: «Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano». (21A00351)

(GU n.19 del 25-1-2021)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la direttiva 98/83/CE del Consiglio del 3 novembre 1998, e successive modifiche e integrazioni, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, e successive modifiche e integrazioni, recante «Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano» e in particolare gli articoli 4, comma 2, lettera a) e 11, commi 1 e 2;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», che prevede per «le acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile» il valore limite di 50 µg/l per il cromo e per le «acque sotterranee» una concentrazione soglia di contaminazione di 50 µg/l per il cromo totale e di 5 µg/l per il cromo (VI), valore al di sopra del quale occorre la caratterizzazione del sito e l'analisi del rischio;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità del 14 luglio 2016;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 14 novembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2017, con cui è stato fissato un valore di parametro per il cromo esavalente pari a 10 µg/l;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 6 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2017, con cui è stata prorogata al 31 dicembre 2018 la data di entrata in vigore del citato decreto del 14 novembre 2016;

Visto il successivo decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 31 dicembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2019, con cui è stata prorogata al 31 dicembre 2019 la data di entrata in vigore del citato decreto del 14 novembre 2016;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità del 19 dicembre 2019, nel quale il Consiglio ritiene che «sia di essenziale rilevanza il più recente rapporto di valutazione di rischio dell'OMS «Chromium in Drinking-water, Draft background document for development of WHO Guidelines for Drinking-water Quality» emesso nel settembre 2019 (consultazione pubblica esperita al 6 novembre 2019) in cui - ritirando il carattere «provvisorio» della precedente valutazione - viene definito un valore health-based per il cromo pari

Non siamo responsabili di eventuali imprecisioni o inesattezze contenute nel testo riportato, l'unico testo facente fede ai fini legali è quello pubblicato sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

a 50 µg/l riferito sia a effetti di cancerogenesi (associabili a cromo esavalente) che non (associabili a cromo tri-e esavalente), assumendo una modalita' di azione non lineare rispetto agli effetti critici di iperplasia nell'intestino tenue, evento precursore dello sviluppo del tumore»;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 24 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 235 del 22 settembre 2020, con cui e' stata prorogata al 31 dicembre 2020 la data di entrata in vigore del citato decreto del 14 novembre 2016;

Vista la proposta di posticipo dell'entrata in vigore del decreto 14 novembre 2016, formulata dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria con nota prot. 36327 del 9 novembre 2020, la quale rappresenta che al fine di consentire una corretta valutazione e gestione del rischio e una appropriata pianificazione degli interventi futuri nel breve-medio periodo, risulta essenziale l'emanazione ufficiale del sopra citato rapporto OMS di aggiornamento della valutazione del rischio per il cromo, a tutt'oggi non avvenuta;

Vista la nota dell'Istituto superiore di sanita' prot. n. 36594 del 23 novembre 2020, con la quale si esprime parere favorevole sulla proposta formulata dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria;

Ritenuto, pertanto, nelle more dell'emanazione ufficiale del sopra citato rilevante rapporto di valutazione di rischio dell'OMS «Chromium in Drinking-water, Draft background document for development of WHO Guidelines for Drinking-water Quality», di posticipare l'entrata in vigore del decreto 14 novembre 2016;

Decreta:

Art. 1

1. La data di entrata in vigore del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 14 novembre 2016, recante «Modifiche all'allegato I del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante: "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualita' delle acque destinate al consumo umano"», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2017, e' posticipata al 30 giugno 2021.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 7 gennaio 2021

Il Ministro della salute
Speranza

Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
e del mare
Costa